

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
ANNI 2026 – 2027**

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di,

TRA

S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, con sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133 Napoli, C.F./P.Iva 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, nella persona del Dott. Alberto Boccalatte nato a Napoli (NA) il 22/05/1966 C.F. BCCLRT66E22F839A, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. S.p.A. nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*, nel seguito denominata semplicemente S.A.P.NA. SpA

E

Il Comune dicon sede legale in - CAP - C. F. in persona di nato/a a (.....) il nel suo ruolo di abilitato/a alla stipula del presente contratto in esecuzione del (indicare provvedimento amministrativo e/o altro), nel seguito denominato semplicemente il Comune

RICHIAMATI

- il decreto legge n. 90 del 2008 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 195 del 2009 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 196 del 2010 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 1 del 2013 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legge n. 43 del 2013 e la relativa legge di conversione;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006;
- la legge regionale n. 5 del 2014;
- la legge n. 56 del 2014;
- la legge regionale n. 6 del 2016;
- la legge regionale n. 14 del 2016;
- la legge regionale n. 22 del 2016;
- la legge regionale n. 13 del 2024;

PREMESSO CHE

- ai sensi e per gli effetti del decreto legge 195/09, così come convertito dalla legge 26/2010 e ss. mm. ed ii., la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è stata affidata, sul territorio della regione Campania, alle Province tra cui la Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana) esercitante tale attività per il tramite di società all'uopo costituita e da essa interamente partecipata;
- con atto del Notaio Giancarlo Laurini, registrato in Napoli, il 30.12.2009, presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 al n. 13792/1T veniva costituita la S.A.P.NA. SpA;
- il decreto n° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli ha affidato alla S.A.P.NA. SpA la gestione di impianti, siti e discariche;

- l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 1 febbraio 2013 e sue successive mm. ed ii., prorogava al 31 dicembre 2013 la durata della fase transitoria prevista sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la quale *"le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni"* della regione Campania;
- a partire dalla scadenza del predetto termine, *"si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"* in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduceva, *"a decorrere dal 1 gennaio 2013"* e *"in tutti i comuni del territorio nazionale"* il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprimeva dalla stessa data *"tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria"* (TARSU e TIA);
- il termine di cui al citato art. 11 veniva più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. in L. 11/2015;
- successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, veniva espressamente prevista la proroga delle società provinciali;
- per effetto dell'art. 16, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole *"comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"* venivano soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della S.A.P.NA. SpA nella prosecuzione del servizio;
- a seguito dell'avvenuta abolizione della TARSU/TIA, con decorrenza dal 01.01.2013, disposta dal decreto legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011), veniva istituito un nuovo e specifico tributo comunale denominato TARES, poi divenuto TARI con la L. 147/2013;
- nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data 25.09.2013, il Socio unico determinava che *"la società S.A.P.NA. SpA debba intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali. Pertanto, per l'anno 2013 la S.A.P.NA. SpA dovrà fatturare direttamente ai comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni"*;
- la S.A.P.NA. SpA provvedeva ad informare, tutti i Comuni della provincia di Napoli, della volontà dell'Amministrazione provinciale circa la necessità della stipulazione di un contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con le singole amministrazioni comunali;
- di anno in anno, le Amministrazioni comunali hanno sottoscritto il contratto contenente le tariffe approvate da Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli);
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituiva gli Ambiti Territoriali Ottimali Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio

di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nei predetti ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabiliva che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA;
- l'art. 12 lettera c) della L.R. 13/2024 di modifica dell'Art. 25 comma 3 della L.R. 14/2016 introduceva il comma 3bis "ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis".
- a seguito della novella introdotta con la legge regionale n. 13/2024 sono stati, dunque, aggiunti il comma 3bis e 8bis all'articolo 25 della citata legge regionale 14/2016, disposizioni che prevedono l'affidamento alla Città Metropolitana di Napoli della gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA;
- la Città Metropolitana di Napoli e gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 hanno stipulato la Convenzione prevista dalla suindicata disposizione ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi per la "gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento nell'area metropolitana di Napoli individuati ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera a), a favore dei Comuni ricadenti negli ATO Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3";
- nella predetta Convenzione gli Enti stipulanti hanno condiviso l'obiettivo e l'interesse comune ad individuare una soluzione di gestione unitaria degli impianti siti nell'area metropolitana, in grado di assicurare, tra l'altro: - la prosecuzione delle attività di implementazione ed ammodernamento programmato degli impianti; - la salvaguardia del *know how* acquisito nell'ambito della gestione dell'impiantistica (segmento del servizio di smaltimento rifiuti c.d. capital intensive); - il conseguimento di economie di scala;
- all'art. 2 della Convenzione summenzionata è stato sancito che la Città Metropolitana di Napoli "assicura la gestione unitaria dell'impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, al fine di organizzare il servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti TMB ex STIR";
- in particolare, ai sensi dell'art. 2 co. 2 rientrano nell'ambito della citata Convenzione: "a) la definizione del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dai Piani d'Ambito; b) l'individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all'erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione ed uso; c) il regime tariffario, nel rispetto di

- quanto definito dai Piani d'Ambito; d) il regime (inadempimento, penali, etc..) e l'individuazione delle rispettive responsabilità;”;
- ai sensi del successivo co. 3 si prevede che: “Fermo restando quanto previsto dai Piani d'Ambito, rientrano nel servizio le seguenti attività: a) gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali alla gestione unitaria dell'impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, come identificati nell'allegato tecnico alla presente convenzione; b) progettazione e realizzazione, manutenzione, vigilanza e custodia delle infrastrutture e degli impianti; c) monitoraggio, controllo e vigilanza di ogni fase e grado delle attività;”;
 - la Regione Campania, con la D.G.R. n. 255 del 28.05.2026, ha individuato nel sistema impiantistico regionale gli impianti del ciclo integrato dei rifiuti definiti “minimi” ed “intermedi” in attuazione delle disposizioni di cui di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 e del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026 -2029 (MTR-3);
 - la Regione Campania, con la richiamata D.G.R. n.255/2026, ha altresì indicato come organismi competenti allo svolgimento degli adempimenti di cui ai commi 7.4, 7.5 e 7.6 nonché 7.8 E 7.9 del MTR3, gli Enti d'Ambito istituiti dall'art. 25, comma 3 della L.R. n. 14/2016.

RILEVATO CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif avviava un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- ARERA con deliberazione 363/2021/R/rif rendeva operativo il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;
- ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, definiva i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022- 2025, per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF;
- con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF, ARERA definiva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- con deliberazione del 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF, ARERA aggiornava la valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM”;
- con determinazione 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022, ARERA approvava gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché forniva chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con le delibere ARERA n. 389/2023/R/RIF e n.7/2024/R/RIF veniva modificata ed

integrata la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF nella regolamentazione dell'aggiornamento del PEF 2024/2025;

- con la deliberazione del 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- nella sopra menzionata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3), veniva previsto:
 - all'art. 7.2) che *“Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al 43 precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui ai commi 7.5 e 7.6”,*
 - all'art.7.4) che *“Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti”,*
- con Delibera del 4 novembre 2025 480/2025/R/RIF, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (MTR-3), ARERA procedeva alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- con determinazione del 13 aprile 2026, n. 01/DTAC, ARERA approvava gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniva chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF (MTR-3) e 480/2025/R/RIF;

CONSIDERATO CHE

- S.A.P.NA. SpA – in applicazione della richiamata normativa, nonché della disciplina di settore adottata da ARERA – trasmetteva agli ATO/EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, in data 03.06.2026, la seguente documentazione:

- piano economico finanziario quadriennale 2026-2029 di cui all'Allegato1 alla determina ARERA 1/2026/DTAC, in conformità con le indicazioni dell'Allegato A del MTR-3;
 - relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 della determina ARERA 1/2026/DTAC;
 - dichiarazione di veridicità di cui all'allegato 3 della determina ARERA 1/2026/DTAC;
- che gli EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, rispettivamente con determina del Direttore Generale n. 62 del 20.7.2026, con determina del Direttore Generale n. 96 del 16.7.2026 e con determina del Direttore generale n. 183 del 17.7.2026, provvedevano alla validazione per gli anni 2026-2029 del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa degli impianti gestiti dalla SAP.NA S.p.A. comprensivo di allegata relazione di accompagnamento e di modello di calcolo (MTR), nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - tale validazione avveniva a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF trasmesso dal gestore e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 397/2025/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - gli EDA chiarivano, inoltre, che gli importi definiti costituivano, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno;
 - gli EDA disponevano la trasmissione delle summenzionate Determinazioni alla SAP.NA S.p.A. per i successivi adempimenti di competenza e ad ARERA, nonché la pubblicazione al rispettivo Albo Pretorio e ad apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
 - S.A.P.NA. SpA, con nota prot. 9678 del 22/09/2026, comunicava agli ATO/EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 che, alla luce della determinazione industriale dei costi e dei ricavi per l'anno 2027 e delle variazioni relative alla quota di tariffa non regolata, assicurando la coerenza del quadro tariffario con gli obiettivi programmati, per l'anno 2027 è confermato, salvo eventuale conguaglio, il costo del servizio dell'anno 2026, per i Comuni della Città metropolitana di Napoli.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Valore della Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità della Convenzione

2.1 Il Comune si avvale, ai sensi di legge, della S.A.P.NA. SpA, società interamente partecipata e controllata dalla Città Metropolitana di Napoli, per le attività di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01, prodotti sul proprio territorio comunale.

2.2 La S.A.P.NA. provvede alla comunicazione, mediante nota del proprio ufficio, denominato "Ufficio Flussi", degli impianti presso i quali i conferimenti dovranno avvenire, ivi compresi,

eventualmente, quelli ubicati al di fuori del territorio provinciale, previo dispositivo di autorizzazione della Regione Campania, di cui la S.A.P.NA. SpA ha la disponibilità per effetto di specifiche intese raggiunte con i soggetti gestori.

2.3 In caso di esito positivo del controllo radiometrico, ossia di rilevazione di automezzo con rifiuto radioattivo oltre le soglie di legge, lo scarico è automaticamente interdetto e l'automezzo verrà fatto sostare all'interno dell'impianto, in un'area appositamente individuata, nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza interne del Gestore dell'impianto e della normativa vigente in materia di radioprotezione. Il mezzo di trasporto rimarrà in sosta nell'area dedicata dell'impianto per il tempo necessario al naturale decadimento della radioattività sotto i limiti di legge, salvo casi eccezionali opportunamente individuati. I costi di gestione dell'eventuale intervento saranno opportunamente fatturati.

2.4 Con il presente contratto le parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.5 Per le finalità di cui al precedente comma il Comune si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui l'approvazione di atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

2.6 Il Comune garantisce che i rifiuti conferiti siano esclusivamente riconducibili al codice EER 200301, conformi alla normativa vigente e privi di rifiuti pericolosi, radioattivi o comunque non ammessi. Il Comune assicura, inoltre, la regolarità dei trasportatori, dei mezzi e della documentazione di accompagnamento e risponde dell'errata classificazione o descrizione del rifiuto.

Articolo 3 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità a far data dal 01.01.2026 sino alla data del 31.12.2027 con efficacia ricognitiva per le attività già eseguite.

Articolo 4 – Costo del Servizio

4.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione del servizio, nonché la previsione annuale dei proventi di tariffa.

4.2 Per l'anno 2026 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro **209,42**, I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 185,00 costo del servizio € /ton + € 18,50 IVA € /ton + euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale).

4.3 Per l'anno 2027 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro **209,42**, I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 185,00 costo del servizio € /ton + € 18,50 IVA € /ton + euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo conguaglio, per ogni eventuale adeguamento del costo del servizio da comunicare al Comune entro il 31/03/2027.

Articolo 5 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

5.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta agli ATO/EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 apposita istanza di riequilibrio.

5.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione del piano tariffario.

5.3 È altresì obbligo del gestore comunicare con l'istanza tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 6 – Modalità di Pagamento

Il pagamento dei servizi ricevuti dovrà avvenire, ai sensi del D.M. 55/2013, attraverso fatturazione elettronica che la SAP.NA emetterà nei confronti del Comune di avente Codice Univoco Ufficio

Articolo 7 – Termini di pagamento

7.1 Il pagamento dei servizi ricevuti dovrà avvenire da parte del Comune entro il 30° giorno dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012, attuativo della direttiva 2011/7/UE.

7.2 I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla S.A.P.NA. SpA ed intrattenuto presso Intesa Sanpaolo SpA - Filiale 66150 - Napoli Via Toledo - IBAN IT92 E030 6903 4961 0000 0017 450 BIC BCITITMM.

7.3 I ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al precedente comma 7.1 saranno sanzionati con l'applicazione degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs.192/2012.

Articolo 8 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

Il gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione vigente.

Articolo 9 – Obblighi dell'Ente competente

Il Comune si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 10 – Comunicazioni

Ai fini di tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione le parti eleggono domicilio digitale ed indicano i seguenti referenti e recapiti come di seguito specificato:

per la S.A.P.NA. SpA
dott. Alberto Boccalatte
tel. 081/5655004
PEC: sapna@pec.it

per il Comune di
dott./ing.
Tel.
PEC:

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Il Comune in tema di GDPR è *Titolare del trattamento*. S.A.P.NA. è *Responsabile del trattamento* ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, in quanto i dati personali quali anagrafiche, dati di accesso, targhe dei veicoli o registri di carico e scarico sono utilizzati/trattati, per eseguire il servizio di trattamento rifiuti non differenziati EER 20.03.01; i dati connessi al provvedimento amministrativo con il quale si approva lo schema del presente contratto (Determina del Responsabile di Settore o Delibera di Giunta Comunale) nonché i dati personali d'identità del firmatario sono trattati al fine di completare la compilazione del contratto in ogni sua parte e poter garantire la sottoscrizione digitale. Le Parti dichiarano di adempiere reciprocamente agli obblighi di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente. I dati personali forniti dall'una e dall'altra parte nel quadro della stipula e dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto medesimo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Articolo 12 – Norma di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si opera espresso ed integrale rinvio alla normativa vigente.

Articolo 13 – Foro competente

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, ferme restando le giurisdizioni e le competenze inderogabili previste dalla legge.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA

L'Amministratore Unico

dott. Alberto Boccalatte

firma digitale

Comune di

Responsabile

dott/Ing.....

firma digitale

Per quanto occorrer possa, le parti, previa espressa rilettura, approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le pattuizioni di cui agli artt. 2.2 – 2.3 - 2.6 - 4 - 7.3 - 13.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA

L'Amministratore Unico

dott. Alberto Boccalatte

firma digitale

Comune di

Responsabile

dott/Ing.....

firma digitale

Allegati:

- Determina n. del
- Atto di nomina del firmatario
- Documento di riconoscimento ing./dott